



CONFINDUSTRIA

Schema di decreto
legislativo concernente
disposizioni integrative e
correttive del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.
112, recante revisione della
disciplina in materia di
impresa sociale

Maggio 2018

Position Paper

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del Dlgs n. 112 del 2017, emanato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, con la quale è stata conferita al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

L'impresa sociale rappresenta, a tutti gli effetti, un ente del Terzo settore e si caratterizza per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo modalità imprenditoriali.

Le modifiche apportate al quadro normativo di riferimento si muovono in coerenza con l'intento di incentivare lo sviluppo dell'impresa sociale e appaiono in linea con la vigente disciplina delle società cooperative.

Confindustria esprime, quindi, apprezzamento nei confronti del decreto correttivo, soprattutto per quel che concerne le disposizioni in materia fiscale.

Ci si riferisce in particolare agli artt. 3 e 8 del testo che trattano, rispettivamente, l'assenza dello scopo di lucro e le misure fiscali di sostegno all'impresa sociale, nonché le agevolazioni a favore dei soggetti che investono nell'attività della stessa.

Relativamente all'art. 3, le modifiche apportate incidono sul divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili: in particolare, nei casi di impresa sociale costituita in forma di società cooperativa, la norma, nella nuova formulazione, precisa che i ristorni assegnati ai soci costituiscono una forma di distribuzione degli utili ammessa.

Giova ricordare la definizione di ristorni elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sez. I, n. 9513 dell' 8 settembre 1999) che ha ben distinto tra gli utili, che costituiscono una "*remunerazione del capitale*", ed i "*ristorni*" che, diversamente, rappresentano uno strumento per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa; di fatto, i ristorni si traducono "*in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro)*". Stante tale diversità – la Cassazione conclude per la non applicabilità, ai ristorni, delle restrizioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili.

In coerenza con tale interpretazione, il decreto legislativo in commento interviene, condivisibilmente, precisando che i ristorni non costituiscono una distribuzione vietata.

Proseguendo l'analisi nel merito delle disposizioni fiscali, l'art. 8 del provvedimento interviene a modifica dell'art. 18 del D.LGS. n. 112/2017.

Gli interventi sul primo comma appaiono meramente formali e sono volti a tradurre in termini più semplici la previsione contenuta nel decreto in merito alla non imponibilità delle somme destinate al contributo per l'attività ispettiva, nonché di quelle destinate alle riserve indivisibili.

Particolarmente utile appare la precisazione – che mutua quanto previsto per le società cooperative - secondo la quale è consentito utilizzare le riserve a copertura di eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dai benefici fiscali accordati alle imprese sociali.

Rileviamo, inoltre, che rispetto alla disciplina previgente si consente la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione alle riserve obbligatorie anche oltre il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti; ne consegue che, fino alla destinazione, tali utili saranno non imponibili.

L'originaria previsione recata dal secondo comma viene superata, in quanto già contenuta nella disciplina dell'art. 3.

Il nuovo secondo comma dell'art. 18 prevede, invece, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imposte sui redditi riferibili a variazioni fiscali: la modifica mira ad eliminare una potenziale doppia imposizione sulla parte di utili destinata a riserve obbligatorie.

Per ciò che concerne le agevolazioni fiscali (consistenti in una detrazione IRPEF o deduzione IRES pari al 30 per cento dell'importo investito), la modifica normativa amplia da 36 mesi a 5 anni il termine minimo di detenzione dell'investimento; conseguentemente, si ammettono al beneficio fiscale le imprese che abbiano il requisito di "imprese sociali" da non più di 5 anni (in precedenza tale soglia era fissata a 36 mesi). Si rileva che tale termine è allineato a quello previsto per le start-up innovative; in particolare, dovrebbe trattarsi delle start-up a vocazione sociale, stante il medesimo ambito di attività.

La ragione del differimento temporale dovrebbe risiedere nei tempi necessari per l'efficacia del decreto, in considerazione, sia delle modifiche apportate con il correttivo in commento, sia della necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea (a tal proposito, pur comprendendo le ragioni di carattere prudenziale che hanno motivato la richiesta di autorizzazione comunitaria, sarebbe opportuno un chiarimento circa l'esito dell'interlocuzione con la Commissione europea).

Per ragioni di mero coordinamento, il comma 7 dell'articolo 18 è stato modificato per tener conto delle modifiche normative alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), intervenute con la il DL 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovrina).

Viene ulteriormente precisato un onere di scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria e i cc.dd. organi vigilanti (Ispettorato Nazionale del Lavoro), senza risorse aggiuntive a carico dello Stato.



Richiamando la disciplina delle società cooperative (art. 2545 *sexiesdecies*, cod. civ.), si replicano le previsioni sulla gestione commissariale delle imprese sociali, in caso di gravi irregolarità di funzionamento delle stesse.

Alla luce di tali considerazioni, Confindustria auspica che il parere che la Commissione Speciale della Camera dei Deputati è chiamata ad esprimere confermi l'attuale impianto del provvedimento.